

« Il dazio-consumo istituito colla legge del 1864 e quello che sarà esteso alla presente legge, sarà ceduto ai comuni, mercè un canone da corrispondersi, come sarà determinato negli articoli seguenti. »

Con esso è risolto il dubbio circa le questioni di massima e di sistema.

Ora la Camera può pronunziarsi sopra un emendamento, cioè sopra un articolo concreto.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

(*La discussione è sospesa per alcuni minuti — Conversazioni generali*)

Prego i signori deputati di riprendere i loro posti.

PEPOLI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPOLI. È ben inteso che nella votazione che ha avuto luogo non si è deliberato l'articolo della Commissione, perchè mi riservo, e domando sin d'ora la parola al signor presidente, di fare qualche osservazione sulle tariffe annesse al medesimo.

PRESIDENTE. Non solo non abbiamo votato sull'articolo della Commissione, ma non abbiamo neppure votato sopra una serie di emendamenti che sono stati proposti sopra quest'articolo.

L'onorevole Mannetti io credo che non insisterà perchè sia messo ai voti il suo emendamento, dappoichè la parte principale è stata respinta col rigetto dell'articolo che egli ha sottoscritto.

L'onorevole Sabini propone :

« Che nel primo periodo dell'articolo 51 si sopprimano le parole: *alle farine*, e che dall'allegato *H* si tolga quanto alle farine si riferisce ;

« Che nel detto allegato il dazio di consumo sul vino e sulle carni si riduca alla misura ritenuta nella legge del 3 luglio 1864, n° 1837 ;

« Che le classifiche dei comuni rimangano quelle che erano stabilite nella detta legge, bastando dichiarare che le classi 4^a e 5^a debbano per gli effetti della presente legge considerarsi come costituenti la sola classe 4^a. »

La parola è all'onorevole Sabini per svolgere il suo emendamento.

SABINI. Lo sviluppo che è stato dato agli emendamenti precedenti, e specialmente dal signor Visocchi, mi dispensano dal dare un ampio sviluppo a quello da me proposto, io quindi restringerò le mie osservazioni a quella parte nella quale mi trovo in differenza di viste dagli onorevoli preopinanti.

Signori, io mi sono determinato a domandare la soppressione della estensione del dazio sulle farine e il non accrescimento del dazio sul vino e sulle carni per due principali ragioni: la prima perchè questi dazi sono impopolari; la seconda perchè sono intollerabili.

La loro impopolarità è abbastanza chiarita dal giudizio che il paese manifestò, allorchè venne esaminando il piano finanziario dell'onorevole ministro Sella, quando da tutti si gridò contro il dazio del macinato, di cui questo sulle farine non ne è che una derivazione.

Ma poichè sulle farine si è ampiamente parlato dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, io mi occuperò più specialmente del dazio sul vino e sulle carni.

Voi sapete, o signori, che anche questo dazio sul vino ha sperimentato la viva animavversione del pubblico, allorchè è venuto in esame il progetto finanziario presentato dall'onorevole ministro Scialoja, del quale progetto era uno dei cardini la tassa sull'imbot-tamento.

La Commissione, comunque nella sua relazione avesse ampiamente addotti i motivi per i quali respingeva l'imbot-tamento, ha poi, in contraddizione delle sue premesse, introdotta la stessa tassa sotto nome di tassa consumo, ricorrendo a sottili distinzioni tra tassa di produzione e di consumazione, quasichè non fosse sempre la stessa merce che viene tassata. E ciò al modo stesso che avea praticato per la tassa sull'entrata e consolidamento di fondiaria, quando, dopo combattuto il sistema Scialoja, veniva ad ammetterlo sotto altro nome.

Signori, dopo che la Camera ha passato l'articolo 14 del presente schema di legge con cui è stata messa la tassa sull'entrata, vediamo qual è la condizione dei proprietari.

Questa condizione è la seguente :

Un proprietario che ha un vigneto dato in fitto deve pagare dapprima la fondiaria catastale, quella sulla rendita e i centesimi addizionali, e la tassa di registro sul contratto di locazione. Il colono deve poi pagare la tassa sulla ricchezza mobile, e tutto questo per ottenere il risultato di raccogliere il vino da quella proprietà su cui tutti questi pagamenti vengono a farsi.

Nè basta. Dopo che questo vino è stato prodotto, allora deve anche sottostare alla tassa consumo, ed è perciò che questo cespite si trova tassato per cinque volte. Si vede da ciò che la condizione del colono è omai insopportabile.

V'ha di più. Nelle nostre provincie sono in uso gli affitti a migliorie, e fra i patti che l'accompagnano si suole mettere quello che i coloni debbano sopportare essi la fondiaria e tutti gli altri pesi che gravitano sul fondo come addizione dell'estaglio convenuto.

Questi fitti si stabiliscono a lunga durata, di 27 e più anni, ed i coloni prendono le terre incolte e le tramutano in vigneti ed oliveti con l'impiego dei loro capitali senza diritto di rivalsa. A rispetto di costoro, queste tasse si rendono più che mai esorbitanti, perciocchè essi vengono a pagare, e come proprietari e come coltivatori e come intraprenditori.

Questa tassa è anche troppo ingiusta, imperciocchè